



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4068 del 2016, proposto da Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ottavi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

2.4.1. Nel merito, Roma Capitale ha ribadito che il termine ventennale di durata della convenzione è stabilito *ex lege* e, pertanto, tale non può che essere anche il termine di efficacia delle limitazioni all'alienazione ivi previste, giacché *“la convenzione non può valere per una parte venti anni e per altre cinque”*; del resto, gli Enti locali avrebbero il potere di *“stabilire, in sede di approvazione dello schema-tipo di Convenzione ex art. 35, un ambito temporale di validità delle clausole che impongono limitazioni non alla possibilità di vendita bensì alla <<libera>> vendita degli alloggi”*.